

Come si va in pensione nella scuola nel 2016?

FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL predispongono un volantino illustrativo e una scheda riepilogativa dei criteri per l'accesso al pensionamento dal 1 settembre 2016.

04/01/2016

Il MIUR con la [nota 40816/15](#) ha fornito indicazioni operative per l'applicazione delle **disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2016**.

La nota riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in servizio all'estero e che ha i requisiti per andare in pensione dal 1 settembre 2016.

Le domande vanno presentate tassativamente entro la data del 22 gennaio 2016.

Può **presentare la domanda** chi chiede:

- la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento;
- il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il minimo contributivo per la pensione di vecchiaia;
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (Dm 331/97);
- la revoca delle suddette domande se già presentate.

Come ogni anno la **FLC** insieme al **Patronato INCA CGIL** e allo **SPI CGIL** ha preparato un **volantino** riassuntivo dei criteri necessari per l'accesso all'assegno pensionistico, a partire dal 1 settembre del 2016. Il volantino, oltre ad essere di facile lettura, è scaricabile per essere affisso nelle bacheche sindacali delle scuole.

Le **nostre strutture** e il **patronato INCA** (in [Italia](#) e all'[estero](#)) sono a disposizione per l'aiuto necessario a superare gli ostacoli che la legge Fornero, in modo iniquo, ha introdotto nel sistema pensionistico.

- [nota 40816 del 21 dicembre 2015 cessazioni dal servizio personale scolastico 2016](#)
- [volantone flc inca spi cgil come si va in pensione nella scuola nel 2016](#)

Legge di stabilità e pensioni scuola: la nota di chiarimenti del MIUR

Recepite le novità introdotte dalla Legge di Stabilità sull'opzione donna e sulla quarta, sesta e settima salvaguardia.

30/12/2015

Nell'incontro svoltosi al MIUR nella giornata di ieri, 29 dicembre, l'Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali una nota di chiarimenti sulle **cessazioni dal servizio del personale scolastico** che entreranno in vigore dopo la pubblicazione della [Legge di stabilità](#) in Gazzetta Ufficiale. **La nota [41637/15](#) è stata pubblicata il 30 dicembre.**

Opzione donna: *l'articolo 1, comma 281 della legge di stabilità prevede la proroga dell'opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto avranno accesso al trattamento pensionistico **le lavoratrici di tutti i comparti** che entro la suddetta data avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età pari o superiore ai 57 anni e 3 mesi.*

Le lavoratrici della scuola che vanteranno questi requisiti potranno presentare istanza di dimissioni online tramite il sistema polis, con una specifica istanza, **a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio**. Il pensionamento avverrà a decorrere dal 1 settembre 2016.

Quarta e sesta salvaguardia: l'articolo 1, comma 264 della legge di stabilità prevede che il **personale della scuola** che ha ricevuto in ritardo dall'INPS la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1 settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e dalle legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia), **potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.**

La presentazione della domanda di **dimissioni dal servizio** sarà in modalità **cartacea** e potrà essere rivolta **sia ai dirigenti scolastici che agli uffici territoriali.**

Settima salvaguardia: l'articolo 1, comma 265 lettera d, della suddetta legge di stabilità prevede la possibilità di **accesso al trattamento pensionistico** secondo le regole previgenti la riforma Fornero alla lavoratrici e ai lavoratori in congedo per assistere **i figli con disabilità grave**. I requisiti debbono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 201 del 2011.

Le domande andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità. **Il ministero del lavoro darà successive informazioni.**

Poiché le procedure per richiedere i diritti pensionistici previsti dalla legge di stabilità richiedono particolari accorgimenti, **consigliamo di rivolgersi alle [nostre strutture territoriali](#)** e presso le sedi del **patronato INCA CGIL** in [Italia](#) e all'[estero](#).

- [nota 41637 del 30 dicembre 2015 chiarimenti legge di stabilita pensioni scuola](#)
- [legge 208 del 28 dicembre 2015 legge di stabilita 2016](#)

Scuola COME SI VA IN PENSIONE NEL 2016



IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2016 È STATO FISSATO AL 22 GENNAIO 2016.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai soli fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Dal 1° settembre 2016 possono andare in pensione tutti i dipendenti che alla data del 31.12.2011 hanno maturato il diritto a pensione in base ai vecchi requisiti e tutti coloro che hanno maturato i nuovi requisiti introdotti dalla Legge n. 214/2011 a far data dal 01.01.2012.

Il personale che ha maturato entro il 31.12.2011 un qualsiasi diritto a pensione (vecchiaia/anzianità) e che compie 65 anni di età entro il 31.08.2016 verrà collocato a riposo d'ufficio.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2016 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31.12.2016.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

	Età anagrafica	Anzianità contributiva
Uomini e donne	66 anni e 7 mesi	20 anni

PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2016 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda in base al solo requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini se viene perfezionato tale requisito entro il 31 dicembre 2016 senza operare alcun arrotondamento.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Anzianità contributiva		Importo Pensione
Donne	Uomini	
41 anni 10 mesi	42 anni 10 mesi	Sistema misto *

*sistema retributivo fino al 31.12.2011 e sistema contributivo dal 1.1.2012.

Il co. 707 della Legge 190/2014, Stabilità 2015, prevede, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, che l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

La legge di stabilità 2015, ha eliminato la penalizzazione, introdotta dalla legge Monti-Fornero, per coloro che perfezionano il diritto alla pensione anticipata, entro il 2017, con una età anagrafica inferiore ai 62 anni.

A far data dal 1 settembre 2016 l'accesso alla pensione di anzianità è consentito anche al personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato "quota 96" con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età.

Possono, inoltre pensionarsi dal 01.09.2016 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2014 almeno 57 anni e 3 mesi di età e i 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo (pensione di anzianità sperimentale, c.d. opzione donna).

E' da tener conto che legge di Stabilità per l'anno 2016 estende la c.d. opzione donna alle lavoratrici che maturano il requisito di almeno 35 anni di anzianità contributiva congiuntamente ai 57 anni e 3 mesi di età entro il 31.12.2015. Per l'applicazione della nuova norma si attendono le specifiche istruzioni.

SOLO DONNE - REQUISITI ENTRO IL 31.12.2015 (Stabilità 2016)

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Calcolo Pensione
57 anni e 3 mesi	35 anni	Calcolo Contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2016 se risulta in possesso dei seguenti requisiti: almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato. Tali dipendenti, nel 2016 possono conseguire la pensione all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo del trattamento pensionistico.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
66 anni e 7 mesi	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno Sociale rivalutato
70 anni e 7 mesi	5 anni effettivi	Qualsiasi

Inoltre, possono accedere alla pensione di vecchiaia, a far data dal 1° settembre 2016, i lavoratori e le lavoratrici, con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996, che alla data del 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età sia uomini che donne e almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Il personale femminile che alla data del 31 dicembre 2011 ha un'età compresa tra i 61 e i 64 anni, può conseguire il diritto a pensione con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, a condizione che l'importo della pensione risulti superiore a 1,2 volte l'assegno sociale alla suddetta data.

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2016 con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva ed almeno 63 anni e 7 mesi di età, a condizione che l'importo minimo della pensione risulti pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale rivalutato.

UOMINI E DONNE- REQUISITI MINIMI AL 31.12.2016

Età Anagrafica	Anzianità Contributiva	Importo Pensione
63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno Sociale rivalutato

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, senza aver perfezionato in nessuna gestione il diritto autonomo a pensione, può conseguire all'età di 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di anzianità contributiva minima, il diritto a pensione di vecchiaia, sommando tutte le contribuzioni; l'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni. Tale possibilità è esercitabile a **65 anni e 3 mesi di età** e con almeno **20 anni di contribuzione**, ovvero con **40 anni e 3 mesi di contribuzione** indipendentemente dall'età. I requisiti anagrafico e contributivo o solo contributivo devono essere perfezionati entro il 31.12.2015, in quanto al personale scolastico che si avvale dell'istituto della totalizzazione si applica il regime della decorrenza mobile.

LAVORATORI SALVAGUARDATI DAI REQUISITI DELLA L. 214/2011

Nella legge di Stabilità 2016 viene prevista - per il personale scolastico che ha ricevuto la certificazione del diritto a pensione (4/a e 6/a salvaguardia) con decorrenza da 1° settembre 2015 - la possibilità di accedere al pensionamento con decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi, anche prima del 1.9.2016. **Per l'applicazione si è in attesa di specifiche istruzioni.** È da tener conto che nella legge di Stabilità 2016 viene prevista anche una ulteriore salvaguardia, la settima. Tale salvaguardia, prevista per ulteriori 2.000 beneficiari, è limitata ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave nel corso del 2011. La legge dispone che la specifica domanda va presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Nel comparto scuola, tali lavoratori devono perfezionare i requisiti previsti dalla L. 214/2011 entro il 31.12.2015. **Per l'applicazione si è in attesa di specifiche istruzioni.**

Pensione in salvaguardia (settimana) – requisiti al 31.12.2015

Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti
--	40 anni	--
61 anni e 3 mesi	35 anni	Quota* 97 e 3

* Somma dell'età e della anzianità contributiva

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in L.114/2014, hanno disposto che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio non potranno chiedere il trattenimento in servizio per il successivo biennio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92. E' fatto salvo il trattenimento in servizio fino al limite massimo del 70° anno di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia. In tal caso l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

Pertanto, i dipendenti della scuola che entro il 31 agosto 2016 compiono 66 anni e 7 mesi di età e che non hanno perfezionato i requisiti contributivi minimi per il pensionamento di vecchiaia, se intendono proseguire il rapporto di lavoro devono presentare domanda in forma cartacea entro il **22 gennaio 2016**.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato Inca;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2016 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

LA LIQUIDAZIONE DEL TFS E DEL TFR

Al personale che ha maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, si applicano i previgenti termini. Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di attesa previsto per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si è in via generale allungato. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro disposta unilateralmente dall'amministrazione il tempo di attesa previsto è di 6 mesi + 90 giorni. Ulteriore modifica è intervenuta a partire dal 01.01.2014 per chi matura il diritto a pensione a partire da tale data.

Termini di liquidazione del TFS e del TFR

Motivo della cessazione	Diritto a pensione perfezionato		
	entro il 31.12.2011	dal 01.01.2012 al 31.12.2013	dal 01.01.2014
Inabilità o decesso	15 gg+ 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di età	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Cessazioni d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
			24 mesi + 90 gg

Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 €, inoltre, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per coloro che perfezionano il diritto a pensione a partire dal 01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000.

Rateizzazione del TFS e del TFR

	Diritto a pensione perfezionato	
	entro il 31.12.2013	dal 01.01.2014
Prima rata	Fino a 90.000€ lordi	Fino a 50.000€ lordi
Seconda rata 12 mesi dalla 1/a liquidazione	Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€	Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata 12 mesi dalla 2/a liquidazione	Importo lordo oltre i 150.000€	Importo lordo oltre i 100.000€

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la chiusura della posizione al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso. La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero (ad esempio permanenza nel Fondo per meno di 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 anni per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

PRESSO LE NOSTRE SEDI TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE

COME SI VA IN PENSIONE NEL 2016

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal **1° settembre 2016** è stato fissato al **22 gennaio 2016**.

Le istanze che dovranno essere presentate perentoriamente entro il suddetto termine sono le cessazioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo pensionabile, nonché le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, ovvero di revoca delle

Le NOVITA' contenute nella Legge di Stabilità 2016

Il personale scolastico che ha ricevuto la certificazione del diritto a pensione in salvaguardia con prima decorrenza utile da 1° settembre 2015 può accedere al pensionamento con decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. 297/1994, e dell'art. 59, co. 9, della L. 449/1997.

Ulteriori 2.000 lavoratori, in congedo per assistere i figli con disabilità grave nel corso del 2011, possono accedere al pensionamento in salvaguardia (settima) in base ai requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della legge Monti/Fornero, a condizione che perfezionino la decorrenza entro il 6.1.2017 (il personale della scuola deve perfezionare i requisiti per il diritto pre-Fornero, entro il 31.12.2015). La specifica domanda va presentata, alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Per l'applicazione si è, ancora, in attesa di specifiche istruzioni.

Tipo pensione		Requisiti			Modalità d'accesso	
		Età anagrafica	Contribuzione	Ulteriori requisiti	D'ufficio	A domanda
Vecchiaia	Se perfezionato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011	65 anni	Al 31.12.2011: • 40 anni, ovvero: • 35 anni di ctr, 60 anni di età e quota 96, ovvero: • 20 anni di ctr e 61 anni di età (anche solo 15 anni per chi aveva ctr pre1993) per le sole donne	Personale con prima iscrizione dal 1.1.1996 (o optante al contributivo) con 5 anni di contributi effettivi e 65 anni di età al 31.12.2011 (le donne con età compresa, al 31.12.2011, tra 61 e 64 anni possono conseguire la pensione a condizione che l'importo risulti, alla suddetta data, superiore a 1,2 volte l'assegno sociale)	Requisito età maturato entro il 31.8.2016	Requisito età maturato dal 1.9.2016 al 31.12.2016
	Requisiti perfezionati dal 01.01.2012	66 anni e 7 mesi	20 anni	Per il personale con prima iscrizione dal 1.1.1996 l'importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, altrimenti la pensione può essere conseguita solo all'età di 70 anni e 7 mesi con almeno 5 anni di contribuzione effettiva	Requisiti maturati entro il 31.8.2016	Requisiti maturati dal 1.9.2016 al 31.12.2016
Anticipata	Anzianità requisiti maturati entro il 31.12.2011	-- 60 anni	40 anni 35 anni	---- Quota 96 (somma età anagrafica e contribuzione)	Compimento 65 anni di età entro il 31.8.2016	Compimento 65 anni di età dal 1.9.2016 al 31.12.2016
	Anticipata Uomini requisiti maturati dal 01.01.2012	--	42 anni e 10 mesi	La Legge di Stabilità 2015, L.190/2014, ha eliminato la penalizzazione, introdotta dalla riforma Monti-Fornero, per coloro che perfezionano il diritto alla pensione anticipata, entro il 2017, con una età anagrafica inferiore ai 62 anni.	l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con 6 mesi di preavviso	Soggetti con età inferiore a 62 anni ovvero, con requisiti maturati dal 1.9.2016 al 31.12.2016
	Anticipata Donne requisiti maturati dal 01.01.2012	--	41 anni e 10 mesi			
Ulteriore Anticipata contributivo		63 anni e 7 mesi	20 anni effettivi	l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, rivalutato	----	Solo a domanda (calcolo solo contributivo)
Sperimentale Donne		57 anni e 3 mesi	35 anni	Il requisito anagrafico e quello contributivo devono essere perfezionati entro il 31.12.2014 (la legge di stabilità 2016, prevede la possibilità di maturare i requisiti, anche entro il 31.12.2015)	----	Solo a domanda con calcolo della pensione contributivo
Totalizzazione	Vecchiaia	65 anni e 7 mesi	20 anni	I requisiti, anagrafico e contributivo o solo contributivo, devono essere perfezionati entro il 31.12.2014	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni; in genere il calcolo è contributivo eccetto la quota a carico delle gestioni in cui risulta perfezionato il diritto autonomo	
	Anzianità	---	40 anni e 7 mesi			
Cumulo		66 anni e 7 mesi	20 anni	Non aver perfezionato in nessuna gestione il diritto autonomo a pensione	Il personale con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche può conseguire, il diritto a pensione di vecchiaia sommando tutte le contribuzioni; l'importo della pensione è dato dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni	

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS in via telematica. Vista la complessità della materia consigliamo di presentarla attraverso l'assistenza del Patronato

INCA CGIL

Oltre ai requisiti ordinari, a fianco riportati, è possibile accedere al pensionamento in base ad alcune particolari norme e deroghe, come, ad esempio, quelle della "Legge di Stabilità 2016" approvata il 22.12.2015, per le quali va presentata apposita istanza.

In particolare, per questi lavoratori è necessaria una consulenza particolarmente complessa per cui è fondamentale rivolgersi al Patronato

INCA CGIL

La consulenza e il patrocinio dell'INCA CGIL sono del tutto GRATUITI.

Rateizzazione del TFS e del TFR

Diritto a pensione perfezionato	Entro il 31.12.2013	dal 01.01.2014
Prima rata	Fino a 90.000€ lordi	Fino a 50.000€ lordi
Seconda rata 12 mesi dalla 1/a liquidazione	Importo lordo compreso tra 90.000€ e 150.000€	Importo lordo compreso tra 50.000€ e 100.000€
Terza rata 12 mesi dalla 2/a liquidazione	Importo lordo oltre i 150.000€	Importo lordo oltre i 100.000€

Termini di liquidazione del TFS e del TFR

Diritto a pensione perfezionato	Entro il 31.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	Dal 01.01.2014
Inabilità o decesso	15 gg+ 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
Limite di età	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
Scadenza contratti a termine	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
Cessazioni d'ufficio	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg 24 mesi + 90 gg (*) ... con meno 62 anni età

(*) a partire dal 19.08.2014 dinanzi a risoluzione unilaterale illegittima



il patronato della CGIL



Valutazione esterna delle scuole: le prime indicazioni

Prudenza e cautela nelle decisioni assunte dalla conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione.

07/01/2016

Con [disposizione presidenziale 19 del 9 novembre 2015](#) del presidente dell'INVALSI è stata costituita la **Conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione** formata dal **presidente dell'INVALSI**, Anna Maria Ajello, dal **presidente dell'INDIRE**, Giovanni Biondi, dal **rappresentante del contingente ispettivo** nominato dal MIUR, Giancarlo Cerini.

Come è noto la conferenza per il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, presieduta dal Presidente dell'INVALSI, pur non contemplata dalle leggi di riferimento relative al SNV, è stata prevista dal [DPR 80/13](#) (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione). I **compiti più rilevanti** della conferenza sono i seguenti:

1. **adottare**, su proposta dell'Invalsi, **i protocolli di valutazione e predisporre il programma delle visite** alle istituzioni scolastiche da parte dei **nuclei di valutazione esterna**
2. **formulare proposte** al Ministro in merito all'emanazione della direttiva triennale che individua le **priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione** e i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione
3. **formulare proposte** al Ministro in merito alla definizione delle priorità strategiche e le modalità di valutazione del **sistema di istruzione e formazione professionale**.

Nei giorni scorsi sono state rese note le [decisioni](#) adottate dalla conferenza sul primo dei punti sopra elencati, nella riunione del 23 dicembre 2015,.

In particolare sono state definite le seguenti **azioni** con relativo **cronoprogramma**:

- sarà preliminarmente elaborato un **documento divulgativo** sull'intera operazione relativa alla valutazione esterna che andrà reso noto a tutte le scuole
- i **protocolli di valutazione e il programma delle visite** alla scuole saranno il frutto della rielaborazione e del riadattamento delle linee guida per i valutatori esterni dei progetti Vales e VM (Valutazione e Merito) e del Manuale per i valutatori del progetto VSQ (Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole)
- l'INVALSI **procederà alla individuazione degli esperti componenti dei Nuclei di valutazione esterna**. Tenuto conto che **non sono state attivate le procedure per la costituzione di appositi elenchi di esperti**, così come previsto dal DPR 80/13, per il solo anno 2015/16 si utilizzeranno le graduatorie compilate dall'INVALSI con [Determinazione 188/13](#) a seguito della procedura selettiva bandita con [Determina INVALSI 32](#) del 12/03/2013 e successive [modificazioni](#). Tali graduatorie fanno riferimento a due aree: **Area A** (esperti provenienti dalla scuola) e **Area B** (esperti non provenienti dalla scuola). **Sia l'Area A che l'Area B prevedono due profili per**

- un totale di quattro graduatorie:** A1 Esperto dell'Area della dirigenza scolastica, A2 esperto nell'area pedagogico-didattica, B1 Esperto di ricerca qualitativa; B2 Esperto di gestione e funzionamento delle organizzazioni
- nella **seconda metà di febbraio 2016** sarà organizzato un **corso di formazione e training** con i valutatori selezionati e i dirigenti tecnici coordinatori dei nuclei di valutazione esterna (NEV)
 - **l'INVALSI procederà alla costituzione dei nuclei di valutazione esterna formati da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti.** Di norma un esperto sarà individuato dagli elenchi dei profili A1 o A2 A e l'altro da quelli dei profili B1 o B2. Tra gli esperti dei profili A1 e A2 saranno individuati esclusivamente i vincitori del 2013 attualmente non in servizio a scuola (ad esempio i dirigenti e i docenti in quiescenza oppure quelli che si trovano in posizione di comando presso gli USR o presso il MIUR). **Nell'individuazione degli esperti dei profili B1 e B2 saranno esclusi docenti e i dirigenti scolastici.** *“Se il numero degli esperti selezionabili sulla base dei suindicati criteri non fosse sufficiente a garantire la presenza di ciascun profilo in ciascun nucleo di valutazione, si costituiranno due graduatorie unitarie denominate “A” e “B” dove confluiranno rispettivamente gli esperti dei due profili A1 e A2 e quelli dei profili B1 e B2.”*
 - saranno costituiti dai **50 ai 100 nuclei di valutazione**
 - l'INVALSI procederà all'**abbinamento tra nuclei e scuole da visitare**
 - **verranno visitate 350-400 istituzioni scolastiche di cui 20 paritarie.** In caso di difficoltà a raggiungere il numero indicato è preferibile ridurre il numero di scuole piuttosto che ridurre il tempo che viene dedicato a ciascuna scuola
 - per l'**individuazione delle scuole** si procederà all'estrazione di un campione statistico delle scuole con riguardo: a) alla macroarea geografica; b) al ciclo scolastico. Nell'ambito di ciascuna macroarea geografica il numero di scuole estratte per ogni regione sarà proporzionale al numero di scuole presenti nella regione stessa
 - **la durata della visita per ciascuna scuola sarà di tre giorni.** Nel corso delle visite e delle operazioni precedenti e seguenti sarà evitata la richiesta di dati di cui INVALSI o MIUR siano già in possesso
 - le visite si svolgeranno **tra marzo e maggio 2016**
 - al termine di ogni visita è prevista una **riunione conclusiva** (exit meeting) nella quale il coordinatore del nucleo proporrà una **breve sintesi della visita** (“comunicazione informale di fine visita”). Salvo diversa richiesta della scuola la comunicazione di fine visita avrà **carattere confidenziale** e si rivolgerà ai soli membri dello staff della scuola
 - ogni Nucleo Esterno di Valutazione compilerà il **rapporto di valutazione esterna** che dovrà essere consegnato possibilmente entro 30 giorni dalla conclusione della visita e comunque non oltre il termine dell'anno scolastico in corso.

Commento

Nelle decisioni assunte dalla Conferenza di coordinamento è evidente un **atteggiamento di cautela e prudenza**, per lo meno per il corrente anno scolastico, rispetto ad uno dei passaggi più delicati della procedura di valutazione delle scuole individuata dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione.

Innanzitutto **la scelta delle scuole da visitare** sarà effettuata mediante **estrazione di un campione statistico** delle scuole con riguardo: a) alla macroarea geografica; b) al ciclo

scolastico. La [Direttiva 11/14](#) e la [Circolare Ministeriale 47/14](#) stabilivano, invece, che il una parte delle scuole (il 7% del totale delle scuole italiane) sarebbero state scelte in base a indicatori di efficienza ed efficacia ed un'altra parte (il 3%) in base a campionamento casuale. La **motivazione** di questa scelta è chiara: **non è al momento possibile identificare affidabili indicatori di efficacia e di efficienza**. Si tratta di una **scelta corretta** rispetto all'uso che il MIUR ha inteso avvallare della funzione del Rapporto di Autovalutazione (RAV): strumento di competizione tra scuole, schiacciato su un unico indicatore, i dati INVALSI, su cui far convergere l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il numero delle scuole sottoposte alle visite dei nuclei esterni di valutazione è **largamente inferiore** rispetto alle 800 scuole all'anno, previste dalla Direttiva 11/14 e la CM 47/14. Anche in questo caso le **motivazioni sono assai significative**: il contingente ispettivo i cui componenti coordinano i vari NEV è composto da **49 dirigenti tecnici**. A tal proposito ricordiamo che la [Legge 107/15](#) prevede una delle **norme più incredibili dell'intero testo**: **l'attribuzione di incarichi temporanei** di dirigenti tecnici di durata non superiore ai tre anni per il triennio 2016-18 attraverso "*valutazione comparativa dei curricula e previsto avviso pubblico*" (comma 94).

È auspicabile che prima della pubblicazione del documento divulgativo, dell'adozione dei protocolli di valutazione e del programma di visite, **si apra un confronto con le organizzazioni sindacali**.

Segnaliamo, infine, come nelle scorse settimane sia proseguito il **forcing del MIUR sulle scuole** che, in base a quanto predeterminato nella piattaforma informatica per la compilazione del RAV, non avrebbero individuato priorità coerenti con gli esiti. Naturalmente l'operazione ha riguardato, principalmente, il tema delle **prove standardizzate**. Non a caso l'**INVALSI a metà dicembre ha diramato il seguente Avviso** "*In questi giorni alcune scuole stanno contattando l'INVALSI per chiedere delucidazioni in merito ai controlli di conformità effettuati dall'amministrazione scolastica sulla compilazione dei Rapporti di autovalutazione (RAV). Si precisa che l'INVALSI non si occupa di effettuare tali controlli sulla compilazione dei RAV e che si tratta di un'iniziativa promossa dal MIUR e attuata dagli Uffici Scolastici Regionali.*" Ribadiamo su questo punto la radicale **opposizione della FLC CGIL** a questo modo di procedere non solo **lesivo dell'autonomia** delle singole istituzioni scolastiche, ma che **contribuirà ad accrescere la conflittualità** all'interno delle scuole e tra queste ultime e l'amministrazione scolastica. Anche alla luce dell'attuale **dibattito internazionale a livello scientifico e politico sull'utilità e sull'utilizzo delle prove standardizzate**, ribadiamo le richieste di:

1. **eliminazione della prova nazionale** all'interno degli esami di stato al termine del primo ciclo
2. **superamento del carattere censuario** delle prove INVALSI previste all'interno del percorso scolastico. In questo senso la **sospensione delle loro somministrazione** per un arco di tempo predeterminato, appare, in questa fase, la soluzione più efficace.

E' evidente che tra **RAV forzato** verso altre finalità, **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** da pubblicare in una situazione di **grande incertezza, piani di miglioramento adottati in fretta e furia**, nomina di **dirigenti tecnici precari**, si sta **perdendo ormai il senso e il significato** del Sistema Nazionale di Valutazione.

Oggi sui quotidiani

<http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/>

Gli articoli di gennaio 2016

- [Contrordine in classe "Attenti al tablet crea nuovi analfabeti"](#)

07/01/2016 **la Repubblica**: Lo studio di Vertecchi, decano dei pedagogisti italiani: difficoltà a scrivere in chi usa troppi strumenti hi-tech. "Il copia e incolla riduce la consapevolezza ortografica e le capacità argomentative"

- [La laurea non basta: solo uno su due lavora dopo tre anni](#)

07/01/2016 **la Repubblica**: In Europa solo la Grecia fa peggio dell'Italia, mentre nella Ue a 28 la media di laureati con un impiego dopo 36 mesi è pari all'80,5%. Situazione ancora peggiore tra i diplomati

- [La valutazione del merito degli insegnanti nella legge de "La buona scuola": una storia italiana. Lettera al ministro](#)

07/01/2016 **OrizzonteScuola**: una storia di fantasia, ambientata in una delle tante scuole italiane

- [Una legge sulla pessima scuola che non tutela i "maestri un po' maghi"](#)

07/01/2016 **L'Huffington Post**: di Domenico Pantaleo

- [Mobilità 2016, le concessioni del Miur non bastano: la chiamata diretta dei prof rimane](#)

06/01/2016 **La Tecnica della Scuola**: Sono davvero ancora troppo alti i "paletti" imposti dal Miur. O meglio, dal testo della riforma della Buona Scuola. Che impone gli albi territoriali

- [Diritto allo studio, le falle di un sistema non adeguato all'Europa](#)

05/01/2016 **ROARS**: Quanto è sentito e difeso oggi il diritto allo studio?

- [Un concorso per il potenziamento](#)

05/01/2016 **ItaliaOggi**: Si muove il governo: assunzioni in vista per 63.712 docenti nel triennio 2016-2018

- [La roadmap della valutazione esterna per il 2016](#)

05/01/2016 **Tuttoscuola**: Il sistema di valutazione passa alla fase strutturata

- [Dal 2016 trasferimenti anche sul potenziamento](#)

05/01/2016 **ItaliaOggi**: Sarà il dirigente ad assegnare i docenti alle cattedre o alle attività

- [Confessioni di un preside equilibrista](#)

04/01/2016 **La Tecnica della Scuola**: di Aluisi Tosolini

- [Analfabetismo di partenza](#)

04/01/2016 **Edscuola**: di Maurizio Tiriticco

- [E se puntassimo sulla leva della responsabilità e del buon reclutamento?](#)

04/01/2016 **Edscuola**: di Domenico Sarracino

- [Scuola, governo rinvia di un anno adeguamento a norme antincendio: manca decreto del ministero dell'Interno](#)

04/01/2016 **Il Fatto Quotidiano**: Il decreto Milleproroghe rimanda al 31 dicembre 2016 la messa a norma degli edifici in attesa del provvedimento che dovrebbe aggiornare la normativa risalente al 1992. In più slitta l'ultima tranche del piano sicurezza perché la riassegnazione dei fondi non utilizzati va per le lunghe. Rimandati invece "solo" di qualche mese i lavori della programmazione nazionale di edilizia scolastica

- [Valutazione senza idee](#)

04/01/2016 di Benedetto Vertecchi

- [Università, il Sud si svuota: crollo di iscritti mentre cresce divario con il Nord](#)

03/01/2016 **Il Mattino**: Senza una profonda riflessione e un mutamento delle politiche in corso, l'intero sistema dell'istruzione superiore italiano diventerà ancora più debole; quello del Mezzogiorno sarà a rischio di un ulteriore, drastico ridimensionamento

- [Il plebiscito senza quorum nel paese dove regna Don Chisciotte](#)

03/01/2016 **la Repubblica**: La mossa di Renzi di chiedere un referendum sulla sua riforma costituzionale potrebbe peggiorare la situazione. Una consultazione di tale importanza, che può essere valida senza un'affluenza minima di votanti, è molto pericolosa per la democrazia